



- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** - U.S.R. (C.F.: 80018500829), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Palermo (PA), via G. Fattori, n. 60 (Pec: drsi@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, in Messina (ME), via dei Mille, Isol. 221, n. 65 (Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (U.S.R.), **Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina** (C.F. 80005000833), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina (ME), Via S. Paolo Is. 361 (Pec: uspme@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, in Messina (ME), via dei Mille, Isol. 221, n. 65 (Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);

- **ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA TIRRENA** (codice fiscale: 97105960831), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Villafranca Tirrena (ME), via S. Giuseppe Calasanio, n. 17 (Pec: meic819005@pec.istruzione.it), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, in Messina (ME), via dei Mille, Isol. 221, n. 65 (Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);

**- RESISTENTI -**

### **E NEI CONFRONTI DI**

tutti i docenti ed educatori iscritti nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza AA.SS. 2022/23 e 2023/24 – di cui all'art. 4, co° 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze (sc. Infanzia e Primaria I Fascia) per il personale docente ed educativo – dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, potenziali litisconsorti controinteressati.

**Prevvia declaratoria incidentale di illegittimità e disapplicazione**



- del Decreto prot. n. 26398 del 10/11/2022, col quale il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, in persona del suo Dirigente *pro tempore*, ha disposto *l'esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina - in ordine alle classi di concorso AAAA ed EEEE - di Fazio Melita* e che *"ai sensi dell'art 8, comma 10, dell'O.M. 112/2022, il servizio prestato dalla predetta aspirante sarà - con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico - considerato svolto di fatto, ma non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura"*;

- del provvedimento prot. n. 21560 del 14/11/2022, col quale l'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena, in persona del suo Dirigente Scolastico *pro tempore*, ha adottato la *risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 0020385 del 27/10/2022, dal 11/11/2022, pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 10, dell'O.M. 112/2022, il servizio prestato dal 27/10/2022 al 10/11/2022, sarà considerato svolto di fatto, ma non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessata e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera"*;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, che si frapponga al riconoscimento dei diritti dell'odierna ricorrente, ivi incluso, ove occorra, del punto 7, co. 9 e 10, dell'Ordinanza n. 112 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione e della nota prot. n. 21288 del 10/11/2022, con la quale l'I.C. di Villafranca Tirrena, in persona



del suo Dirigente Scolastico *pro tempore*, ha comunicato alla deducente che *“il risultato del controllo della documentazione non è andato a buon fine”*.

### **E PER IL RICONOSCIMENTO**

- del diritto della ricorrente ad essere riammessa, con effetto immediato, nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Messina – posti comuni e di sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e, segnatamente, nella GPS scuola dell’infanzia AAAA I fascia (posizione 711 – punteggio totale 37) e nella GPS scuola primaria EEEE I fascia (posizione 800 – punteggio totale 41), nonché nelle graduatorie di Istituto, ivi compreso I.C. “Vallonello” di Villafranca Tirrena, nelle stesse rispettive posizioni dalla stessa originariamente occupate nell'ambito delle suddette graduatorie di Istituto, con ogni conseguenza di legge;

- del diritto della ricorrente ad essere reinserita negli elenchi contenenti la individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con la sede loro assegnata, ivi compreso I.C. “Vallonello” di Villafranca Tirrena, nelle stesse rispettive posizioni dalla stessa originariamente occupate nell'ambito dei suddetti elenchi, con ogni conseguenza di legge;

- reintegrare la ricorrente medesima nel contratto di lavoro che ha stipulato il 27/10/2022 (prot.n. 23085) con l'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena *“contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 27/10/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 12 ore settimanali di lezione presso VALLONELLO (MEEE81905B)”* attribuendo pieno



valore giuridico ed economico, ad ogni effetto di legge, al rapporto di lavoro subordinato anzidetto;

- accogliere le domande e conclusioni in fondo al presente ricorso formulate.

### **PREMESSA**

Il Ministero dell'Istruzione, con Ordinanza n. 112 del 06/05/2022 (All. 1), ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, *l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

La sig.ra Fazio Melita, odierna ricorrente – già inclusa in forza di apposita domanda (All. 2) nelle precedenti GPS (AA.SS. 2020/21 e 2021/22) – a seguito dell'indizione da parte del Ministero dell'Istruzione (con nota prot. n. 18095 dell'11/05/2022) (All. 3) dell'anzidetta procedura di istituzione ed aggiornamento delle GPS, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ha inoltrato relativa istanza telematica (All. 4) in data 29/05/2022 (n. prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7595536) per conservare posizione nella graduatoria *“scuola dell'infanzia AAAA I fascia”* e nella graduatoria *“scuola primaria EEEE I fascia”*.

Con Ordinanza prot. n. 16606 del 29/07/2022 dell'USR Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina si è disposta la pubblicazione delle GPS della Provincia di Messina e, successivamente, con Ordinanza (All. 5) del 26/08/2022 (prot. n. 19024) si è ordinata la ripubblicazione (sul sito: <https://www.me.usr.sicilia.it>)



delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina – posti comuni e di sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

In dette graduatorie, la odierna ricorrente è risultata inserita nella GPS scuola dell'infanzia AAAA I fascia (posizione 711 – punteggio totale 37) (All. 6) e nella GPS scuola primaria EEEE I fascia (posizione 800 – punteggio totale 41) (All. 7).

Con provvedimento (prot. n. 25128) del 25/10/2022 (All. 8), l'USR per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, ha decretato l'approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi, contenenti la individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede loro assegnata (All. 9).

Tra i destinatari della proposta di stipula dell'anzidetto contratto individuale di lavoro (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29/11/2007) (All. 10) vi era la sig.ra Fazio Melita inclusa per la classe di concorso: *"ADEE – Sostegno Scuola Primaria"*; tipo graduatoria: *"GPI"*; Fascia: *"GPS Incrociate Sostegno"*; Posizione: *"800"*; Punteggio: *"41"*; Codice Scuola: *"MEEE81905B"*; Denominazione Scuola: *"Vallonello"*; Tipo di contratto: *"Spezzone"*; Ore: *"12.0"*; Tipo di cattedra: *"Interna"*; Tipo di posto: *"Sostegno psicofisico"*.

E difatti, l'Istituto Comprensivo Villafranca Tirrena con atto (prot.n. 23085) del 27/10/2022 (All. 11) ha provveduto a stipulare con l'odierna ricorrente *"contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 27/10/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 12 ore settimanali di lezione presso VALLONELLO (MEEE81905B) dove dovrà presentarsi per l'assunzione"*



*in servizio in data 27/10/2022. Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L. Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed è pari a euro 21.819,63 (importo comprensivo della 13<sup>a</sup> mensilità) come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 12/24mi".*

Conseguentemente, rese le prescritte dichiarazioni (All. 12), la deducente in data 27/10/2022, nei termini stabiliti dal contratto, ha assunto il servizio *de quo*.

Sennonché, il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, in persona del suo Dirigente *pro tempore*, con Decreto prot. n. 26398 del 10/11/2022 (All. 13), ha disposto: "l'esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina - in ordine alle classi di concorso AAAA ed EEEE - di Fazio Melita" e che "ai sensi dell'art 8, comma 10, dell'O.M. 112/2022, il servizio prestato dalla predetta aspirante sarà - con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico - considerato svolto di fatto, ma non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura".

Con nota in pari data (prot. n. 21288 del 10/11/2022) (All. 14), l'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena, in persona del suo Dirigente Scolastico *pro*



*tempore, ha comunicato alla deducente che “il risultato del controllo della documentazione non è andato a buon fine” poiché: “a seguito di controlli relativi al Casellario Giudiziale la stessa risulta destinataria di sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina irrevocabile il 02/03/2018, nonché di sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Barcellona Pozzo di Gotto irrevocabile il 09/01/2019; Visto che la docente Fazio Melita ha dichiarato giusta autocertificazione ai sensi del D.P.R, 445 art. 46 del 02/12/2000 in data 27/10/2022 di non aver riportato condanne penali ... di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ... Considerato che l’art. 75 del DPR 445/2000 recita “fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.*

Appreso quanto sopra, la ricorrente in data 14/11/2022 (All. 15) ha inoltrato reclamo all’USR Sicilia - A. T. di Messina e all’I.C. di Villafranca Tirrena che non veniva in alcun modo vagliato dalle predette Amministrazioni!

Tanto che la prima articolazione della P.A. aveva già adottato immediato Decreto di esclusione (Decreto prot. n. 26398 del 10/11/2022) e la seconda, piuttosto che aprire realmente un “avvio del procedimento” al fine di esaminare la questione e, in ogni, caso senza un formale provvedimento di destituzione e senza alcun procedimento disciplinare, ha prontamente adottato (lo stesso giorno del reclamo, ossia in data 14/11/2022, prot. n. 21560) decreto di “risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 0020385 del 27/10/2022, dal 11/11/2022, pertanto, ai sensi dell’art. 8, comma 10, dell’O.M, 112/2022, il servizio prestato dal





*27/10/2022 al 10/11/2022, sarà considerato svolto di fatto, ma non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessata e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera" (All. 16).*

Per completezza, si rileva che il reclamo inoltrato dalla deducente è stato riscontrato (All. 17) dall'USR Sicilia – Ambito Territoriale di Messina senza alcun vaglio critico e solo in data 16/11/2022 (dopo l'emissione del Decreto di esclusione) e dall'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena solo in data 21/11/2022 (dopo una settimana dall'adottato provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro) e con la seguente motivazione: *"quanto chiesto non è di competenza di codesta amministrazione"* (All. 18).

Ciò premesso, i provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e, comunque, destituiti di ogni fondamento e, pertanto, meritano di essere dichiarati illegittimi in via incidentale e, comunque, disapplicati, con ogni conseguente statuizione in favore della odierna ricorrente, per i seguenti

**- Motivi**

**- Sulla esclusione dalle graduatorie GPS e sulla risoluzione del contratto.**

L'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena, a seguito dei controlli effettuati in occasione della stipula del contratto di lavoro con la deducente, è pervenuto alla risoluzione del predetto contratto poiché: *"dai controlli relativi al Casellario Giudiziale la stessa risulta destinataria di sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina irrevocabile il 02/03/2018, nonché di sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Barcellona Pozzo di Gotto irrevocabile il 09/01/2019. Considerato che l'art. 75 del DPR 445/2000 recita "fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora*



*dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".* Ciò, ad avviso dell'Istituto, giustificerebbe il provvedimento adottato.

Comunicato l'esito della verifica dall'Istituzione scolastica, a sua volta, USR Sicilia – Ambito Territoriale di Messina, ha escluso la docente dalle graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina considerato che *"L'art, 7, commi 9 e 10, dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022 dispone: "9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci. 10. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa".*

*Le sopra citate disposizioni risultano pienamente applicabili al caso di specie: invero, la sanzione dell'esclusione dalle graduatorie, irrogata nei confronti della S.V., è direttamente correlata alla dichiarazione, resa nella domanda relativa alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di non aver riportato condanne penali; invece, nulla la stessa ha a che vedere con la natura delle condanne riportate, contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza che con la presente si riscontra".*

La ragione della predetta esclusione della ricorrente dalle GPS e la risoluzione del menzionato contratto a tempo determinato, dunque, sono dipesi sostanzialmente dall'aver ritenuto configurabile nella specie l'effetto caducatorio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, siccome la docente, ad avviso di controparte, avrebbe omesso di



menzionare, rispettivamente nella dichiarazione sostitutiva di certificazione resa al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro e nella domanda relativa alle GPS di avere riportato condanne penali.

L'assunto è illegittimo e, comunque, destituito di fondamento.

1) Preliminarmente, come già evidenziato in sede di reclamo in data 14/11/2022 (All. 15), contrariamente a quanto ritenuto dalle convenute articolazioni della P.A., la sig.ra Fazio Melita non ha inserito e/o reso dichiarazioni mendaci nella compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa *ex art. 46 del DPR 445/2000* (All. 12) in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, né nella domanda relativa alle GPS. Ed invero, come si evince dal modello sottoscritto e dal modulo telematico della domanda, nelle rese dichiarazioni non sono state barrate e/o altrimenti segnate i punti: “... *di non avere riportato condanne penali* ... “. Pertanto, dette dichiarazioni non potevano essere considerate mendaci, quantomeno senza prima chiarire con la deducente cosa avesse voluto dichiarare con riferimento al punto in discorso.

La circostanza che i resistenti non abbiano sostanzialmente avviato alcun tipo di procedimento in merito alla questione controversa ha comportato gli illegittimi ed infondati provvedimenti adottati. Ed invero, la odierna ricorrente, qualora fosse stato avviato e garantito il necessario procedimento amministrativo (L. n. 241/1990) o procedimento disciplinare (D. Lgs. n. 165/2001 e CCNL di settore), avrebbe chiarito sia, *in primis*, la non mendicità delle dichiarazioni e la buona fede della deducente, sia, in ogni caso, l'ininfluenza nella specie di dette asserite dichiarazioni mendaci in ordine al legittimo accesso e/o permanenza della docente nelle graduatorie GPS e di Istituto e del diritto ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi



compreso il diritto ad essere destinataria e firmataria di contratto di lavoro.

I provvedimenti impugnati, pertanto, sono illegittimi e destituiti di fondamento, sia per infondatezza dei fatti posti a base degli stessi, sia per palese violazione delle norme sull'omesso procedimento.

**2)** Per altro profilo, anche nella diversa denegata ipotesi di mendacità sul punto delle dichiarazioni rese dalla docente, alle predette dichiarazioni non poteva comunque conseguire l'automatismo sanzionatorio nella specie illegittimamente disposto dalle convenute P.A. in forza dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Ed invero, secondo la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 18699/2019, *“le false dichiarazioni producono l'automatico effetto caducatorio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 con conseguente nullità del contratto solo quando comportano la carenza di un requisito che in ogni caso avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.”*.

Ancora, *“L'art. 75 DPR 445/2000 dispone che «qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»*. In relazione al pubblico impiego, dunque, essa si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicché è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false



*commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cfr. Cass., Sezione Lavoro, sentenza n. 10854 del 08/06/2020).*

Al contrario, allorquando queste, come nella fattispecie in esame, riguardano requisiti non ostativi all'assunzione e quindi ad essa non essenziali, la P.A. non può decretare la caducazione del rapporto *ipso iure*.

Il superiore principio, è stato di recente ribadito anche dalla giurisprudenza di merito proprio in riferimento alle graduatorie di supplenza e di istituto e di risoluzione del successivo contratto di lavoro stipulato statuendo: *“La violazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisamente dell'art. 75 del suddetto testo normativo, nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 329/2007) e dalla Corte di Cassazione (v., in particolare, Cass. Civ., Sez. Lav. 23 settembre 2016, n. 18719), secondo le quali il determinarsi di falsi documenti, o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, e di conseguente nullità del contratto, solo allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (Cfr., ex plurimis, Tribunale Massa, Sezione Lavoro, 07/01/2022, n. 236; Tribunale S. Maria Capua V., sez. I, 14/06/2022, n. 1554; Tribunale di Como, Sezione Lavoro, 28/07/2020, n. 131).*

Le suddette pronunce, rese anche in fattispecie di omessa dichiarazione di condanne penali, hanno acclarato che dall'art. 7, commi 9 e 10, dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022, così come dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, non può derivare alcun



effetto automatico di esclusione dalle graduatorie di supplenza e d'istituto, né può legittimamente disporsi la risoluzione del contratto eventualmente stipulato con il candidato che indistintamente avesse reso autodichiarazioni mendaci, senza attribuire alcun rilievo, nel caso in cui si riferissero a precedenti condanne penali, al tipo di reato commesso, poiché in evidente contrasto con il principio che solo determinati reati, di particolare gravità (ad es. reati di cui agli art. 316 e 316 *bis* del codice penale o quelli che comportano la interdizione perpetua dai pubblici uffici) risultano direttamente ostativi all'assunzione nel pubblico impiego, senza possibilità di alcun apprezzamento discrezionale.

L'effetto automatico della decadenza dalle GPS e dall'impiego, dunque, secondo autorevoli pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, sarebbe potuta derivare **“soltanto dall'aver taciuto la condanna subita per la commissione di reati ostativi e non anche di altri”**. Solo in siffatti diversi casi rispetto a quello in esame, l'Autorità giudiziaria ritiene che la decadenza operi di diritto per effetto dell'assenza dei requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.

Per le suddette ragioni, infatti, il Tribunale, con le sentenze sopra richiamate, respingendo le argomentazioni difensive del M.I.U.R, nei casi sopra considerati simili a quello in esame, ha annullato il decreto di risoluzione del contratto di lavoro a termine e disapplicato quello di depennamento dalle graduatorie di supplenza e di istituto, riconoscendo al docente, sia ai fini giuridici che economici, il servizio che questi avrebbe reso fino alla naturale scadenza contrattuale.

Ancora sul punto, la Corte di Appello di Perugia, Sezione Lavoro, con sentenza del 24/09/2020, n. 148 (nel confermare la sentenza del Tribunale di Terni, Sezione Lavoro, n. 8/2019) ha ribadito che ***“L'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 recita che: «Fermo***



restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». **Tale norma non prevede nella sua interpretazione letterale un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, prevedendo testualmente la stessa che la decadenza possa colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera. Pertanto, è necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera ed il conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto ... Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo**”.

“Né vale in senso contrario osservare che l'art. 9, comma 4, del D.M. n. 353/2014 stabilisce che: “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”, dato che, come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, “l'art. 8, comma 1, del medesimo **decreto ministeriale, quanto alle dichiarazioni contenute nel modulo della domanda, richiama il D.P.R. 445/2000, che, quale fonte normativa sovraordinata, rappresenta il parametro principale di riferimento per l'interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie**”. In definitiva, anche per il bando di concorso non può avere rilevanza assoluta ed automatica, ai fini della decadenza dal beneficio, la falsità della dichiarazione essendo necessario, secondo un'interpretazione logica e sistematica della disposizione, che la dichiarazione non veritiera abbia comportato un qualche beneficio per l'aspirante (Cfr.



Corte di Appello di Perugia, Sezione Lavoro, con sentenza del 24/09/2020, n. 148).

\* \* \* \* \*

Nella specie, come in precedenza rilevato, la verifica se le condanne penali che sarebbero state taciute dalla deducente e risultanti dal casellario giudiziario configurassero o meno reati ostativi all'accesso alle graduatorie di supplenza e di istituto di che trattasi ed alla successiva stipula di contratti di impiego è stata del tutto omessa sia dall'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena che dall'USR Sicilia – Ambito Territoriale di Messina, essendosi queste Amministrazioni limitate a constatare, senza alcun vaglio critico e sostanziale, la prima che *“a seguito di controlli relativi al Casellario Giudiziale la stessa risulta destinataria di sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina irrevocabile il 02/03/2018, nonché di sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Barcellona Pozzo di Gotto irrevocabile il 09/01/2019”*.; e la seconda che *“la sanzione dell'esclusione dalle graduatorie, irrogata nei confronti della S.V., è direttamente correlata alla dichiarazione ... di non aver riportato condanne penali; invece, nulla la stessa ha a che vedere con la natura delle condanne riportate, contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza che con la presente si riscontra”*.

Ciò, è stato ritenuto sufficiente dalle P.A. resistenti per comminare la ingiusta decadenza in questione; e questo, per di più, anche prima di esaminare il reclamo inoltrato dalla odierna deducente e, il tutto, senza apertura di alcun procedimento a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa della docente.

Eppure, appare manifesto che, qualora detta verifica fosse stata espletata, sarebbe emerso, che dal certificato carichi pendenti (All. 19) *non risultano* (per l'appunto) *carichi pendenti*; e dal casellario (All. 20) risulta che la *sentenza emessa dalla Corte di*





*Appello di Messina irrevocabile il 02/03/2018* concerneva il reato previsto dall'art. █████ c.p. (sanzionato con █████); mentre la *sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Barcellona Pozzo di Gotto irrevocabile il 09/01/2019* riguardava il reato previsto dall'art. █████ e █████, c.p. per il quale era stata irrogata █████

Trattasi di reati che non comportavano destituzione o decadenza da un pubblico impiego o temporanea interdizione, né in forza del D. Lgs. n. 161/2001 né in virtù del D. Lgs. n. 235/2012, né ai sensi del CCNL comparto scuola, sicché non costituivano ostacolo per accedere alle predette GPS né per assumere impiego pubblico presso l'Istituto scolastico. I benefici conseguiti dalla ricorrente non sono conseguenti all'omissione dichiarativa in contestazione essendo riferita l'asserita "falsità" a dati sicuramente irrilevanti ai fini considerati. L'ipotizzata falsa dichiarazione non ha portato alcun vantaggio alla docente in quanto, ove la stessa avesse menzionato le condanne penali subite, la P.A. avrebbe comunque dovuto procedere all'inserimento della deducente nelle GPS di che trattasi ed alla l'individuazione della medesima quale destinataria della proposta di contratto ed alla stipula dello stesso.

Ma le Amministrazioni resistenti, come sopra dedotto ed eccepito, muovendo dall'illegittimo ed erroneo presupposto dell'applicabilità del contestato automatismo sanzionatorio hanno decretato l'una la decadenza dalle graduatorie provinciali di supplenza e di istituto della Provincia di Messina, l'altra la risoluzione *ipso iure* del contratto di lavoro a tempo determinato.

E' appena il caso di ribadire, poi, che le Amministrazioni convenute, come risulta dalla documentazione allegata e da quanto sopra esposto, hanno disposto l'una il depennamento dalle graduatorie e l'altra la contestata risoluzione del contratto di



lavoro (quale sanzione automatica delle cennate dichiarazioni) senza avviare alcun procedimento amministrativo (in violazione della Legge n. 241/1990) e senza procedere nelle forme disciplinari (dell'art. 55-quater, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001 e CCNL comparto scuola), previa valutazione della gravità concreta dell'accaduto.

In definitiva, gli Enti resistenti hanno ritenuto di adottare illegittimamente ed erroneamente decadenza e risoluzione nell'alveo dell'art. 75 del D.P.R. citato e non in quello dell'art. 55-quater, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001, poiché in tale ultima ipotesi la P.A. non avrebbe potuto evidentemente decretare la caducazione del rapporto *ipso iure* ma avrebbe dovuto procedere nelle forme disciplinari previste dalla normativa di settore e dal CCNL comparto scuola.

#### **- Conseguenze.**

Da quanto sopra, il ricorso, ad avviso della deducente, merita di essere accolto, e, previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione dei provvedimenti specificati in epigrafe del presente atto, va riconosciuto il diritto della medesima ad essere reinserita con effetto immediato nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Messina – posti comuni e di sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e, segnatamente, nella GPS scuola dell'infanzia AAAA I fascia (posizione 711 – punteggio totale 37) e nella GPS scuola primaria EEEE I fascia (posizione 800 – punteggio totale 41), nonché nelle graduatorie di Istituto e negli elenchi di individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede loro assegnata, ivi compreso I.C. “Vallonello” di Villafranca Tirrena, nelle stesse rispettive posizioni dalla stessa originariamente occupate nell'ambito delle suddette graduatorie ed elenchi, con ogni



conseguenza di legge.

Così come va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere reintegrata nel contratto di lavoro che ha stipulato il 27/10/2022 (prot.n. 23085) con l'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena *“contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 27/10/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 12 ore settimanali di lezione presso VALLONELLO (MEEE81905B)”* attribuendo pieno valore giuridico ed economico, ad ogni effetto di legge, al rapporto di lavoro subordinato anzidetto, con condanna di detto Istituto scolastico, o in via gradata chi di ragione, al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Fazio Melita, pari quantomeno all'importo degli stipendi non percepiti nei periodi in cui essa non ha potuto lavorare per effetto dei citati provvedimenti illegittimi, oltre interessi di legge e rivalutazione Istat.

Quanto, ancora, al contratto di lavoro intercorso con I.C. di Villafranca Tirrena, in ipotesi di impossibilità (legale o fattuale) alla reintegrazione della ricorrente nell'anzidetto contratto di lavoro, si formula domanda in via gradata di condanna dell'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena, o in subordine di chi di ragione, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, un importo pari al trattamento economico previsto da tale contratto, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, nella misura prevista contrattualmente pari a euro 21.819,63, oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 12/24mi, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, attribuendo inoltre pieno valore giuridico ed economico, ad ogni effetto di legge, al rapporto di lavoro subordinato



anzidetto, nonostante l'intervenuta risoluzione.

Infine, quanto alle somme già percepite, si evidenzia che l'Istituto ha corrisposto alla deducente quanto ad essa spettante in forza del richiamato contratto dal 27/10/2022 fino al 10/11/2022 (All. 21), mentre la sig.ra Fazio Melita ha lavorato alle dipendenze dell'I.C. di Villafranca Tirrena fino alla data del 14/11/2022, come peraltro risulta dalla firma del registro presenze da parte della docente. E' evidente che l'importo dovuto per la prestazione lavorativa resa dalla docente dall'11/11/2022 fino al 14/11/2022 deve essere comunque riconosciuto e corrisposto alla docente, oltre accessori di legge.

\* \* \* \* \*

**- Sulla domanda cautelare ex artt. 669 bis, 669 sexies, e 700 c.p.c.**

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S., così come il probabile subentro di altro docente nel contratto di lavoro illegittimamente oggetto di risoluzione, rendono urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del "*fumus boni iuris*" lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie provinciali e la reintegrazione nel sopra specificato contratto individuale di lavoro.

Quanto al requisito del "*periculum in mora*" l'esclusione decretata dalle graduatorie di supplenza e di istituto, è pregiudizievole e lesiva, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa di essere chiamata per incarichi, sulle proprie classi di concorso, rispetto agli altri docenti in graduatoria rispetto ai quali avrebbe avuto diritto



preferenziale, come avvenuto con la stipula del contratto di lavoro in seguito illegittimamente ed erroneamente automaticamente risolto, anche con conseguente perdita di retribuzione ed annessi. Inoltre, gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di essere nuovamente inserita in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e immediatamente nel corso del corrente anno scolastico, nonché di essere reintegrata con urgenza nel contratto di lavoro intercorso con l'Istituto scolastico, unica fonte di reddito per la ricorrente.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria ... di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose”* (Cfr., ex multis, Tribunale di Messina, Ord. cautelare n. 1115 del 19/01/2021).

\* \* \* \* \*

- Istanza di provvedimento inaudita altera parte ex art. 669 sexies, co. 2, c.p.c.



Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione che pregiudicherebbero in maniera grave ed irreparabile i diritti della odierna ricorrente, ivi compresa la perdita della *chance* di ricevere ulteriori convocazioni per supplenze sino al termine di validità delle GPS, con conseguente pregiudizio sia di carattere economico che alla professionalità, nonché il danno della risoluzione dei contratti in essere.

\* \* \* \* \*

**- Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati (ex art. 151 c.p.c.).**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere riammessa nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Messina – posti comuni e di sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 pubblicate con Ordinanza (prot. n. 16606 del 29/07/2022) dell'USR Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina e ripubblicate dal medesimo Ente con Ordinanza del 26/08/2022 (prot. n. 19024) sul sito: <https://www.me.usr.sicilia.it> – segnatamente, nella GPS scuola dell'infanzia AAAA I fascia (posizione 711 – punteggio totale 37) e nella GPS scuola primaria EEEE I fascia (posizione 800 – punteggio totale 41) – nonché nelle graduatorie di Istituto, ivi compreso il diritto della ricorrente ad essere reinserita negli elenchi contenenti la individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con



la sede loro assegnata (approvati con provvedimento del nominato Ente (prot. n. 25128) del 25/10/2022 (ivi compreso I.C. “Vallonello” di Villafranca Tirrena), nelle stesse rispettive posizioni dalla stessa originariamente occupate nell'ambito delle suddette graduatorie di Istituto ed elenchi, con ogni conseguenza di legge, nonché il diritto ad essere reintegrata nel contratto di lavoro che ha stipulato il 27/10/2022 (prot.n. 23085) con l'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena.

Ciò implica che gli aspiranti alle supplenze attualmente inseriti nelle suddette Graduatorie per le classi di concorso potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto reinserimento della ricorrente.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie ripubblicate dal medesimo Ente con Ordinanza del 26/08/2022 (prot. n. 19024) – GPS scuola dell’infanzia AAAA I fascia e GPS scuola primaria EEEE I fascia; negli elenchi (che individuano i nominativi destinatari dei contratti di lavoro) approvati con provvedimento prot. n. 25128 del 25/10/2022, nonché nei confronti del docente (allo stato sconosciuto) eventualmente subentrato nel contratto di lavoro I.C. “Vallonello” di Villafranca Tirrena, docente comunque ovviamente inserito nelle suddette graduatorie.

#### Rilevato

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell’elevato numero dei destinatari;
- che l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più



volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- che la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per la ricorrente e, inoltre, non garantisce la celerità dell’azionato procedimento poiché non può essere esitata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

- che già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;

- che vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

- che anche i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c.*





autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31/8/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R); nonché: “... Ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. – l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i docenti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. ... autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente” (ex multis, Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, Decreto n. 26627/2022 del 21/11/2022 – R.G. n. 6359/2022-1).

Ciò premesso e rilevato, si chiede

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Sicilia - Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Messina (sito: <https://www.me.usr.sicilia.it>), del ricorso nel testo integrale e dei provvedimenti che vorrà adottare l'intestato Tribunale.

\* \* \* \* \*

Per i suesposti motivi, e per quant'altro in fatto e in diritto nella più ampia forma, anche in virtù del principio *iura novit curia*, la sig.ra **FAZIO MELITA**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ill.mo Tribunale adito di volere accogliere, rigettando ogni contraria istanza, eccezione e difesa, le seguenti



## DOMANDE E CONCLUSIONI

### In via cautelare ed urgente:

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti e autorizzazione alla notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte:

**1)** Ritenere e dichiarare illegittimi e/o disapplicare anche in via incidentale il Decreto prot. n. 26398 del 10/11/2022, col quale il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, in persona del suo Dirigente *pro tempore*, ha disposto *l'esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina - in ordine alle classi di concorso AAAA ed EEEE - di Fazio Melita*", nonché, ove occorra, del punto 7, co. 9 e 10, dell'Ordinanza n. 112 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione;

**2)** Ritenere e dichiarare illegittimo, annullare e/o disapplicare anche in via incidentale il provvedimento prot. n. 21560 del 14/11/2022, col quale l'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena, in persona del suo Dirigente Scolastico *pro tempore*, ha adottato la *risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 0020385 del 27/10/2022, dal 11/11/2022*;

**3)** Ritenere e dichiarare illegittimo, annullare e/o disapplicare anche in via incidentale ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, che si frapponga al riconoscimento dei diritti dell'odierna ricorrente, ivi incluso, ove occorra, della nota



prot. n. 21288 del 10/11/2022, con la quale l'I.C. di Villafranca Tirrena, in persona del suo Dirigente Scolastico *pro tempore*, ha comunicato alla deducente che *“il risultato del controllo della documentazione non è andato a buon fine”*;

**4)** Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riammessa, con effetto immediato, nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Messina – posti comuni e di sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e, segnatamente, nella GPS scuola dell'infanzia AAAA I fascia (posizione 711 – punteggio totale 37) e nella GPS scuola primaria EEEE I fascia (posizione 800 – punteggio totale 41), nonché nelle graduatorie di Istituto, nelle stesse rispettive posizioni dalla stessa originariamente occupate nell'ambito delle suddette graduatorie, con ogni conseguenza di legge;

**5)** Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere reinserita negli elenchi contenenti la individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con la sede loro assegnata, ivi compreso l'Istituto Comprensivo “Vallonello” di Villafranca Tirrena, nelle stesse rispettive posizioni dalla stessa originariamente occupate nell'ambito dei suddetti elenchi, con ogni conseguenza di legge;

**6)** Reintegrare con effetto immediato la ricorrente medesima nel contratto di lavoro che ha stipulato il 27/10/2022 (prot. n. 23085) con l'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena *“contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 27/10/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 12 ore settimanali di lezione presso VALLONELLO (MEEE81905B)”*



attribuendo pieno valore giuridico ed economico, ad ogni effetto di legge, al rapporto di lavoro subordinato anzidetto;

**7)** Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nelle suddette graduatorie ed elenchi e reintegra nel sopra citato contratto di lavoro stipulato il 27/10/2022 (prot. n. 23085);

**8)** Adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito, accogliendo il ricorso con qualsiasi motivazione, anche in difetto di esplicite domande e conclusioni;

**9)** Con vittoria di spese e compensi del giudizio cautelare, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura legale, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori che, a tal fine, dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

**Nel merito, fissata l'udienza di trattazione del ricorso:**

**1)** Previa conferma del richiesto provvedimento cautelare, accogliere comunque tutte le superiori domande – (da n. 1 a n. 9) anticipate nella fase cautelare – anche nel giudizio di merito;

**2)** Condannare l'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Villafranca Tirrena (ME), via S. Giuseppe Calasanzio, n. 17, o in subordine chi di ragione, previa reintegra della ricorrente nel contratto di lavoro del 27/10/2022 (prot. n. 23085), al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra Fazio Melita, pari quantomeno all'importo degli stipendi non



percepiti nei periodi in cui essa non ha potuto lavorare per effetto dei citati provvedimenti illegittimi, oltre interessi di legge e rivalutazione Istat dal dovuto fino al soddisfo;

**3)** In via gradata, in ipotesi di impossibilità (legale o fattuale) alla reintegrazione della ricorrente nell'anzidetto contratto di lavoro stipulato il 27/10/2022 (prot.n. 23085), si formula domanda di condanna dell'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, o in subordine di chi di ragione, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, un importo pari al trattamento economico previsto da tale contratto, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, quantomeno nella misura prevista contrattualmente pari a euro 21.819,63, oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 12/24mi, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;

**4)** Attribuire in ogni caso pieno valore giuridico ed economico, ad ogni effetto di legge, al rapporto di lavoro subordinato anzidetto, nonostante l'intervenuta risoluzione, considerandolo svolto anche in diritto, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la menzione dello stesso negli attestati di servizio richiesti dall'interessato, attribuendogli punteggio, nonché utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

**5)** Condannare inoltre l'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'importo nel *quantum* dovuto per la prestazione lavorativa resa dalla docente dall'11/11/2022 fino al 14/11/2022, oltre accessori di legge;

**6)** In via istruttoria, ordinare alle Amministrazioni convenute di depositare in



giudizio ogni documentazione utile e conducente ai fini della decisione, ivi compreso il registro presenze dei docenti o qualsivoglia altra documentazione dalla quale risultino i giorni lavorativi già espletati dalla odierna ricorrente (dal 27/10/2022 fino al 14/11/2022) presso I.C. di Villafranca Tirrena in esecuzione del predetto contratto;

**7)** Accogliere il ricorso anche nel merito per i suesposti motivi o con qualsiasi altra motivazione, con ogni conseguente statuizione anche in difetto di esplicite domande e conclusioni;

**8)** Con vittoria di spese e compensi di giudizio (cautelare e di merito), oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura legale, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori che, a tal fine, ribadiscono la dichiarazione di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

*Salvis Juribus*

#### **DICHIARAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO**

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato. e che la ricorrente ha diritto all'esenzione dal C.U. siccome titolare di reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non superiore a quello stabilito dall'art. 9, comma 1 *Bis*, del D.P.R. 30/5/2002 N. 115 e successive modifiche, relativamente all'anno 2021, come da certificazione sostitutiva allegata (All. 23).

\* \* \* \* \*

Si allega al suesteso ricorso, procura alle liti, nota di iscrizione a ruolo e la seguente documentazione:

1. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/05/2022;
2. Domanda nelle precedenti GPS (AA.SS. 2020/21 e 2021/22);
3. Indizione da parte del Ministero dell'Istruzione (con nota prot. n. 18095 dell'11/05/2022) della procedura di istituzione ed aggiornamento delle GPS;



4. Istanza telematica del 29/05/2022 (n. prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7595536), nella graduatoria “scuola dell’infanzia AAAA I fascia” e nella graduatoria “scuola primaria EEEE I fascia”;
5. Ordinanza del 26/08/2022 (prot. n. 19024) di ripubblicazione delle GPS definitive della provincia di Messina – posti comuni e di sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;
6. Graduatoria GPS scuola dell’infanzia AAAA I fascia;
7. Graduatoria GPS scuola primaria EEEE I fascia;
8. Provvedimento (prot. n. 25128) del 25/10/2022 USR per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, di approvazione e pubblicazione elenchi individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale
9. Elenchi approvati di cui al provvedimento (prot. n. 25128) del 25/10/2022 USR Sicilia;
10. CCNL comparto scuola;
11. Atto (prot.n. 23085) del 27/10/2022 I.C. di Villafranca Tirrena di stipula contratto;
12. Dichiarazioni per assunzione in servizio del 27/10/2022;
13. Decreto prot. n. 26398 del 10/11/2022 di esclusione dalle GPS della Provincia di Messina;
14. Nota prot. n. 21288 del 10/11/2022) dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena;
15. Reclamo della docente del 14/11/2022;
16. Decreto del 14/11/2022, prot. n. 21560, dell’I.C. di Villafranca Tirrena di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato intercorso con la docente;
17. Riscontro reclamo da parte di USR Sicilia – A. T. di Messina in data 16/11/2022;
18. Riscontro reclamo da parte di I.C. di Villafranca Tirrena in data 21/11/2022;
19. Certificato carichi pendenti;
20. Visura casellario giudiziale;
21. Cedolino novembre 2022;
22. Lettera trasmissione risoluzione contratto a tempo determinato datata 25/11/2022;
23. Dichiarazione sostitutiva certificazione per Esenzione C.U.

Barcellona Pozzo di Gotto - Messina, lì, 30 novembre 2022

(Avv. Nicola Verderico)

(Avv. Antonio Verderico)

